

CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE –
ESAMI DI DIAGNOSTICO ISTO - CITOLOGICA

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201, in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, di seguito denominata Azienda

E

Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. con sede in Via F.lli Kennedy, 73/C – Porto Mantovano - C.F. e P.IVA. 02346600204, in persona del Direttore Generale Dr. Ivan Miorali, di seguito denominata Armonia Polispecialistica

E

Armonia Diagnostica s.r.l. con sede in Via F.lli Kennedy, 73/C – Porto Mantovano - (C.F. e P.IVA. 02477870204), in persona del Direttore Generale Dr. Ivan Miorali, di seguito denominata Armonia Diagnostica

RICHIAMATI gli art. 88 e seguenti del CCNL Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024;

PREMESSO che:

- Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica sono interessate al rinnovo della convenzione con l’Azienda finalizzata alla esecuzione di esami di diagnostica isto – patologica in favore dei propri pazienti
- l’Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite i componenti dell’équipe della S.C. di Anatomia Patologica, regolarmente autorizzati allo svolgimento della libera professione intramuraria, al di fuori dell’orario di servizio, dopo aver assolto le esigenze istituzionali;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per i Professionisti, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L’Azienda si impegna a garantire in favore di Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica, nei termini e secondo le modalità di seguito disciplinate, l’attività diagnostico isto-citologica:

- esami istologici e citologici su campioni;
- esami estemporanei intra operatori;
- accertamenti aggiuntivi che lo specialista ospedaliero riterrà opportuno effettuare per dirimere il quesito diagnostico.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Al fine del corretto svolgimento della collaborazione regolamentata dalla presente convenzione si riportano di seguito gli adempimenti previsti per ciascuna delle Parti:

Si intendono a carico di Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica:

- l'esecuzione del prelievo;
- la preparazione dei campioni secondo la normativa vigente in materia secondo i protocolli operativi definiti dalla S.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda;
- la compilazione di apposita richiesta a firma del prelevatore in accompagnamento al campione;
- trasporto dei campioni alla S.C. di Anatomia Patologica

Si intendono a carico della S.C. di Anatomia Patologica:

- l'esecuzione degli esami
- la refertazione e comunicazione degli esiti ad Armonia Polispecialistica e ad Armonia Diagnostica secondo le modalità operative e le tempistiche concordate tra le parti

Art. 3 – Rapporti economici

A corrispettivo del servizio erogato, Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica si impegnano a versare all'Azienda le tariffe specificate nell'allegato prospetto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica si impegna al pagamento delle prestazioni aggiuntive che lo specialista ospedaliero riterrà opportuno effettuare per dirimere il quesito diagnostico.

Le prestazioni saranno accettate presso la S.C. di Anatomia Patologica che mensilmente comunicherà alla S.C. Accoglienza – CUP – Libera professione il dettaglio degli esami eseguiti con data esecuzione, tipologia e codice prestazione.

L'elenco delle prestazioni eseguite, unitamente alle richieste pervenute da Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica, dovrà essere conservato per eventuali verifiche, presso la segreteria di Anatomia Patologica.

A cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura e la invierà ad Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica. Si applicano i termini di pagamento previsti da normativa vigente

Le competenze spettanti ai professionisti saranno liquidate ad avvenuto pagamento delle fatture da parte di Armonia Polispecialistica ed Armonia Diagnostica.

Art. 4 – Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2025 e scadenza il 31/12/2026, salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con posta elettronica certificata istituzionale.

Art. 5 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

L'Azienda e Armonia Polispecialistico e Armonia Diagnostica dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Dirigenti Medici e gli operatori del Comparto dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 8 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 9 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 10 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 11 - Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Gerola

Armonia Centro Polispecialistico s.r.l.
Armonia Diagnostica s.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Ivan Miorali
